

DIFARTIMENTO INSLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio Relazioni Sindacali Servizio Contranazione Collettiva

TER-8846282-29/11/2087-1.2.2.4.2

INAF - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Anno Titolo Classe
Fascicolo
N 6.932 Data 30-11-07
Destinazione OH DA
Assegn per comp.
Assegn per conosc

All'INAF Viale del Parco Mellini, 84 00136 – Roma

E, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / IGOP Via XX Settembre, 97 00187 - ROMA

Oggetto: INAF. - Ipotesi di C.C.N.I. in materia di tabelle di equiparazione per l'inquadramento del personale proveniente dal comparto università.

Si fa riferimento all'ipotesi di contratto integrativo per le tabelle di equiparazione relative all'inquadramento del personale INAF proveniente dal comparto università, trasmessa con nota n. 4877/07/AC del 2.8.2007.

Al riguardo - in riscontro alle richieste formulate da codesto Istituto con la nota n. 5638/AC/07 del 27.9.2007 - ad integrazione e completamento della certificazione favorevole agli effetti economico-finanziari già espressa con nota di questo Dipartimento n. DFP 36518-1.2.2.4.2 del 27.9.2007, si trasmette, in allegato, la nota di pracisazioni n. 127350 del 26.11.2007 del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL DIRECTORE DEL TOFICIO

Veladio

CON THAT MAN



DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DILL PERSONALE EL'ANALISI DEI COSTI DI L LAVORO PUBBLICO UFFICIO NIII

Prot. Nr. 0127350 Rif. Prot. Entrata Nr. Allegati: 2

Risposta a Nota del: n.

INAF -	AMMINISTR.	A TANKS	
Anno	Titolo	AFIONE CEN	TRALE
IN6	8 7 1 Ban	·····	2000
Destinaz	one SM	- PA	Y
1 3	Pai Collid.		**********
- idacidit.	ogr conosc	*********	

2 6 MOV. 2007 Roma.

All'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA Viale del Parco Mellini, 84 00136 ROMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLI DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica 00186 ROMA

AI MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Gabinetto 00144 ROMA

OGGETTO: INAF - Ipotesi di CCNI in materia di tabelle di equiparazione per l'inquadramento del personale proveniente dal comparto università.

Con nota n. 0113882 del 30.8.2007 sono state formulate talune osservazioni al CCNI in oggetto concernente le tabelle di equiparazione del personale.

Con successiva nota n. 5405 del 13.9.07 si è chiesto di superare il rilievo attinente all'equiparazione economica tra l'indennità di Ateneo e quella di Ente ed in relazione a ciò con nota n. 0121248 del 21.9.2007 è stato fornito un sostanziale assenso.

In esito alla riunione della delegazione INAF e delle OO.SS. firmatarie dell'Ipotesi di CCNI, vengono adesso riproposte, senza modifiche le medesime disposizioni del CCNI già oggetto di rilievo motivando tale scelta per analogia all'operato dell'APAT in sede di definizione delle proprie tabelle di equiparazione. Viene fatto riferimento anche ai pareri in materia del MEF e della PCM - Dipartimento Funzione Pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che il "caso APAT" non risulta oggettivamente invocabile trattandosi di fattispecie del tutto singolare, come peraltro chiarito in premessa al relativo parere dello scrivente. Il personale APAT, infatti, era già stato destinatario di precedenti tabelle di equiparazione allorquando nell'ex ANPA era confluito il personale proveniente da vari comparti del Pubblico impiego e si era concluso un accordo sulle tabelle di equiparazione e sulle norme di primo inquadramento del personale secondo la disciplina recata dal comparto delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (accordo poi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPA n. 716/2000).

Tale accordo era stato siglato in base all'intesa espressa dal Ministro per la Funzione Pubblica il 16.2.2000, ai sensi dell'art. 8. comma 1, lett. i), del D.Lg. 4.11.1997, n. 396, per l'avvio della contrattazione integrativa sperimentale.

Solo successivamente è stata prevista la confluenza di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'organismo in parola. Meglio precisando, in sede di costituzione dell'APAT, l'art. 38 del decreto legislativo 30,7,99, n. 300 ha previsto il trasferimento all'istituenda Agenzia anche delle attribuzioni dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

Pertanto, nell'ambito di uno stesso Ente, sia pure ridenominato e riorganizzato nel tempo in vario modo, sussisteva personale di estrazione eterogenea, già destinatario di tabelle di equiparazione elaborate con particolari criteri. Si poneva pertanto l'esigenza di non creare disparità tra soggetti coinvolti in tempi diversi in una medesima operazione di raffronto del trattamento giuridico-economico.

Analoga richiesta di assimilazione peraltro è stata invocata e concessa anche all'INAF per andare incontro alla necessità rappresentata dall'Istituto di equiparare l'indennità di Ateneo a quella di Ente sulla base dell'importo dell'emolumento già in godimento da parte del personale transitato all'INAF dal CNR.

Circa il personale di categoria D dell'Università, si ritiene che non ci sia un reale problema di individuazione del livello della ricerca ad esso corrispondente e che lo stesso vada pacificamente individuato nel IV livello della ricerca. Diversamente operando, si attribuirebbe al personale in questione un beneficio di sviluppo professionale immotivato e contrastante con i principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione in materia di espletamento di procedure concorsuali pubbliche e di imparzialità.

Come rappresentato, infanti, con l'allegata nota, in risposta ad un quesito dell'APAT, ci si è espressi in via generale sui criteri da prendere a riferimento per l'elaborazione delle tabelle di equiparazione negli enti del comparto interessati da provvedimenti di riordino facendo presente che la difficoltà di individuazione sembrava oggettivamente esistere principalmente per gli EP, non rispetto a quella in possesso nel comparto università.

Ciò stante, in quella sede, si era manifestato l'avviso che il III livello della ricerca potesse essere concesso a tali soggetti solo a particolari condizioni, condividendo anche gli orientamenti esplicitati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in proposito con nota n. 41852: del 22.3.2004, di cui parimenti si allega copia.

Ciò stante, tuttavia, al fine di concorrere in modo propositivo alla conclusione dell'annosa vicenda delle tabelle di equiparazione dell'Istituto, si ritiene di accedere alla richiesta di inquadrare il personale di categoria EP, senza ulteriori adempimenti, nel profilo di tecnologo di III livello purchè in possesso del diploma di laurea valido per l'accesso al dottorato e dell'esperienza richiesta dalla normativa contrattuale vigente per l'accesso al medesimo profilo di tecnologo.

Non si ritiene, invece, per le considerazioni dianzi svolte, che ricorrano i presupposti per riconsiderare la collocazione del personale di categoria D (da inserirsi nel IV livello della Ricerca) il quale potrà comunque essere adeguatamente valorizzato, nell'ambito delle ordinarie procedure concorsuali, anche attraverso il riconoscimento delle effettive e concrete attività continuative di autonoma e professionale collaborazione tecnologica svolte presso le strutture scientifiche dell'INAF.

Si attende in ogni caso di conoscere anche l'orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Ministere

dell'Economia e delle Finanzo

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETYORATO GENERALE PER GLI ONDINAMENTI DEL PERSONALE

F L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO XIII

Roma, 9 MAR, 2004

Prot N . 0030835 Rif. Prot. Entrata N.0027492

Allegati:

Risposta a nota del:

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGI DEI MINISTRI - Dip.to della Funzione Pubblica 00187 ROMA

OGGETTO: Personale trasferito all'APAT ai sensi dell'art.

19 dello Statuto approvato con il DPR

8.8.2002, n. 207 - Inquadramento e
contrattazione integrativa.

All'APAT
Via V. Brancati, 48
00100 ROMA

Si è esaminata la nota in oggetto indicata con la quale viene illustrata la problematica relativa al personale dei Servizi tecnici nazionali che ai sensi dell'art.17 comma 3, lett. a) del DPR n. 207/02 deve essere inquadrato nei ruoli dell'APAT.

Si tratta, sia pure con specifiche peculiarità, di un problema che investe altri enti inclusi nei comparto della ricerca ai sensi del CC Quadro relativo al quadriennio 2002-2005 nonché Enti che già facevano parte di tale comparto con il vecchio contratto quadro del 2.6.98 e vi permangono ai sensi del nuovo ovvero ne sono fuoriusciti (Cisam).

& CAMP LOOP

Per maggiore chiarczza, al momento, la questione attiene all'Indire, all'Invalsi, all'Inaf (che deve predisporre tabelle di corrispondenza per il personale degli Osservatori astronomici ed astrofisici) nonché all'Ingv che deve inquadrare il personale dell'Osservatorio vesuviano. Attiene inoltre all'Istituto di economia agraria e comparata che segue attualmente la normativa prevista per il personale del comparto degli enti pubblici non economici e di cui il d. l.vo n. 127/03 prevede la confluenza nel CNR. Riguarderà poi altri Enti oggetto di riordino come, a titolo esemplificativo, il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.

Ad avviso di questo Ministero, in via generale, i criteri per definire le tabelle di equiparazione anzidette dovrebbero essere definiti in sede di CCNL del comparto ricerca.

Per l'Apat tale rinvio alle specifiche previsioni del CCNL è peraltro espressamente previsto nel già citato art. 17, comma 6, del DPR n. 207/02.

In ogni caso, posto che le trattative del CCNL relativo al 2002-05 del comparto di che trattasi non sono ancora state avviate e il precedente contratto non si è fatto carico della questione se non per demandare alla contrattazione integrativa la definizione di tabelle di equiparazione relative al Cisam (art. 67), si conviene sull'esigenza non più differibile di individuare una soluzione provvisoria atta ad equiparare il personale di varia provenienza a quello già inquadrato nel comparto di destinazione con lo strumento del CC Integrativo vigente, relativo al quadriennio 1998-01. Ciò in attesa delle determinazioni che verranno assunte nell'appropriata sede del C.C.N.L. Quanto sopra, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni legislative che prevedono una diversa procedura per la definizione delle tabelle di equiparazione.

Ciò premesso, si segnala l'esigenza di applicare i seguenti criteri:

- dall'equiparazione non dovranno conseguire duplicazioni di benefici contrattuali: nel caso del personale dei Servizi tecnici, con il contratto Ministeri; nel caso del personale degli Osservatori astronomici ed astrofisici, con il contratto dell'Università; nel caso del personale in servizio presso l'Indire e l'Invalsi, con il contratto scuola e con il contratto Ministeri posto che presso tali Enti opera anualmente personale di diversa provenienza. Più precisamente, qualora

il personale avesse già beneficiato di processi di riqualificazione, gli siessi andrebbero valutati nella ricollocazione nei profili e nei livelli del nuovo ordinamento:

- dovrà trattarsi di un inquadramento orizzontale che non comporti stittamenti di livello e che quindi sia sostanzialmente a costo zero:
- qualora non si individui una corrispondenza esatta tra le figure del comparto ricerca e quelle del contratto di provenienza (è il caso delle EP elevate professionalità, dei docenti, dei professionisti, rispettivamente peculiari del comparto università, del comparto scuola, del personale dei servizi tecnici della Presidenza), la corrispondenza andrà ricercata con la figura professionale più vicina nell'ordinamento del comparto di ricerca che potrà anche essere il terzo livello (ovvero quello che ricomprende i ricercatori e i tecnologi) ancorché da tale assimilazione discende il transito nell'arca delle elevate professionalità che, come è noto, formerà una sezione a parte dell'area della dirigenza.

Fronteggiata con l'anzidetto contratto integrativo l'esigenza improcrastinabile di omogeneizzare il personale in servizio, come nel caso dell'Apat e dell'Ingv, anche ai fini di una migliore gestione delle risorse umane nonché di corrispondere ad aspettative leginime di stabilizzazione del rapporto di lavoro, si ritiene che debba comunque essere cura del prossimo CCNL e del conseguente contratto integrativo provvedere alla definitiva regolamentazione, compresa la risoluzione delle eventuali ulteriori criticità nella trasposizione di qualifiche di difficile assimilazione. E' auspicabile anche che in tale sede siano forniti criteri univoci atti ad evitare sperequazioni nell'ambito del comparto.

Non è prefigurabile infatti che i passaggi rinvenienti dai processi di mobilità tra comparti non siano disciplinati mentre quelli che configurano un beneficio contrattuale per il personale già inquadrato in un ente siano analiticamente regolamentati sia per quanto attiene alle risorse che alle procedure attuative dei passaggi medesimi.

In proposito va tenuto conto della circostanza che esistono precedenti definizioni di tabelle di equiparazione sia con riferimento all'inquadramento del personale di diversa provenienza nell'Anpa (ora Apat) e dell'Istituto per le telecomunicazioni e della marina militare

"Giancarlo Vallauri" nel comparto della ricerca che, ancorché non più utilizzabili in quanto poste in essere in uno spazio temporale e in un contesto normativo diverso dall'attuale, costituiscono punto di riferimento per il personale e per le amministrazioni che devono gestire tali processi di ricollocazione.

Resta inteso che per le procedure approvative dei contratti integrativi vale quanto previsto dalla legge finanziaria 2003 all'art. 33, comma 5, che ha assoggettato gli stessi, qualora l'organico sia superiore a 200 unità, a un particolare regime di controlli.

Particolare importanza riveste poi la determinazione della pianta organica da prendere a diferimento per la tabella di corrispondenza anzidetta, atteso che, in materia di organici, la legge finanziaria 2003 impone limiti precisi.

A tal proposito si rammenta che, per gli enti soggetti a riordino, la precitata legge finanziaria 2003 ha previsto all'art. 34, commi 1 e 3, che nella determinazione degli organici si tenga conto dei processi di riordino medesimi ai sensi della legge n. 59/97 e n. 137/02.

Il Ragioniere Generale dello Stato

neh pro 26

Theridenzadel Consiglicateir Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindaceli Senizio Contratazione Collettiva 4 48 52/04/1546

2 2 MAR. 2004

346 00 42734

All'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici Via Vitaliano Brancati, 48 00144 ROMA

e, p.c. al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Via Venti Settembre, 93 00185 ROMA

OGGETTO: Personale trasferito all'APAT ai sensi dell'art.19 dello Statuto approvato con il DPR 8 agosto 2002, n.207. Inquadramento e contrattazione collettiva. Riscontro alla nota dell'APAT di pari oggetto Prot. n. 7369 del 1º marzo 2004.

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, si rinvia alle relative valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, espresse in data 9 marzo 2004, che unitamente si allegano.

Al riguardo, si ribadisce in ogni caso la necessità di evitare la ricollocazione del personale interessato dal reinquadramento in categorie superiori, con riferimento specifico al terzo livello (che ricomprende i ricercatori ed i tecnologi), senza l'esperimento delle idonee forme selettive o concorsuali, a ciò ostando i noti principi declinati dalla recentissima giurisprudenza della Corte costituzionale.

IL DIRECTORE DELL'UFFICIO

الصعة بمعروب